

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09535/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9535 del 2025, proposto da Annalaura Putzu, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Cau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

nei confronti

Valeria Casciu, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto n. 1495/2025 pubblicato il 07.07.2025 dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del

concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso AM01 (ex A001) – Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I grado per le regioni Lazio e Sardegna, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3059/2024, indetto ai sensi dell'art. 3 co. 8 D.M. 205/2023;

- della graduatoria suddetta e delle valutazioni e dei punteggi ivi attribuiti dalla Commissione, in relazione alla classe di concorso AM01 – Regione Sardegna, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente, per mancato riconoscimento in suo favore dei diritti di preferenza e di riserva ad essa spettanti e per erronea attribuzione del punteggio, con mancato riconoscimento ed attribuzione del punteggio spettante per il servizio svolto;

- ove ritenuto necessario, dello stesso Decreto Dip. 3059/2024, ove interpretato in contraddizione e/o violazione con quanto previsto dal DPR 487/1994 e dall'art. 18 co. 2 L. 241/1990;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente non appare avere inserito nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, nella sezione titoli, il servizio svolto, di cui nella presente sede chiede l'attribuzione del relativo punteggio;

Ritenuto che debba essere esaminata nella sede appropriata del merito la eventuale applicabilità di strumenti di soccorso istruttorio, non emergendo, *prima facie*, elementi conclusivi;

Ritenuto, inoltre, di poter direttamente fissare l'udienza di merito come in dispositivo in considerazione del rito applicabile;

Ritenuto, infine, che occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutti i soggetti di cui alla graduatoria impugnata, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni, precisando che entrambi i suddetti termini, sia con riguardo alla notifica, sia con riguardo al deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la domanda cautelare, dispone l'integrazione del contraddittorio come in narrativa.

Fissa udienza pubblica al 22 aprile 2026.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO